



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Spazio riservato al protocollo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via F.lli Rosselli 17
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 411670 fax 0481 45390
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it
<http://www.comune.monfalcone.go.it/>

c. f. e p. iva 00123030314

ORDINANZA N. 85

Monfalcone, li 31/10/2013

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare il degrado negli spazi ed aree pubbliche della zona "Centro storico" n. 50 dd. 24/07/2013 Variazione orario di applicazione.

IL SINDACO

- Vista l'ordinanza n. 36 dd. 19/06/2013 in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol ed il degrado negli spazi ed aree pubbliche della zona "Centro storico" per cui è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, ed in lattine dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo avente scadenza alle ore 07:00 del 30/11/2013;
- Vista l'ordinanza n. 50 dd. 24/07/2013 con cui viene imposto il divieto di circolazione o stazionamento detenendo bevande in contenitori di vetro nonché il trasporto e la detenzione di qualsiasi contenitore in vetro ancorchè privo di liquidi dalle ore 00:00 alle ore 06:00 nell'area perimetrale comprendente le vie: Plinio, S.Francesco (tratto da Plinio a P.zza Repubblica), salita alla Rocca, Colleoni, Sal. Granatieri, Virgiliana, Serenissima, della Desena,, sal. Mocenigo, sal. Patriarcato, viale san. Marco (tratto da Toti a Rosselli), Rosselli, Duca d'Aosta (tratto da P.zza Repubblica a via Oberdan), via Oberdan, p.zza Cavour ed in tutte le vie ricadenti all'interno del predetto perimetro;
- Visti danneggiamenti, episodi di microcriminalità perpetuati nell'ambito del succitato perimetro;
- Viste le numerose segnalazioni effettuate da residenti della predetta area lamentanti, schiamazzi, danneggiamenti a beni pubblici e privati, nonché comportamenti di inciviltà che comportano disturbo della quiete pubblica;
- Visto che tale situazione costituisce pericolo per i pedoni oltre che arrecare un danno al decoro cittadino ed alla sicurezza del suolo e dell'abitato, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio.
- Ritenuto pertanto necessario, aumentare il termine temporale di vigore del divieto di cui alla predetta ordinanza n. 50 dd. 24/07/2013 anticipandolo dalle attuali 00:00 alle ore 22:00;
- Considerato che:
- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro e lattine si verifica soprattutto in orario tardo pomeridiano e notturno ed è collegato alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, di contenitori in vetro, e lattine che sovente vengono consumate al di fuori dei predetti esercizi ed abbandonati per strade, piazze e vicoli, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi;
 - L'art. 43 comma 4 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati disciplina la pulizia delle aree occupate dai pubblici esercizi ed esercizi commerciali a cui viene



imposta la rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa in modo, in modo che all'orario di chiusura l'area risulti perfettamente pulita;

- Il verificarsi di atti di danneggiamento, vandalismo ed all'aumento delle segnalazioni da parte di cittadini;

Ritenuto :

1. che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche e non ;
2. che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
3. che l'entrata in vigore del periodo di validità del presente provvedimento possa essere compreso dal terzo giorno di emanazione e pubblicazione dell'ordinanza alle ore 06:00 del 30/11/2013;
4. che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

Visti la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monfalcone;

Visto il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Monfalcone;

Visto il D.L. n.92/08 convertito con L. n. 125/08;

Visto l'art. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni;

Visto l'art.2 lett. b) ed e9 del D.M. 5/8/2008 del Ministero dell'Interno

Vista l'ordinanza n. 36 dd. 19/6/13;

Vista l'ordinanza n. 50 dd. 24/07/13

Avendo dato comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto con nota di data 23/10/13 senza aver ricevuto opposizione, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23/5/08, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, in L. n. 125/08 dal D.M.

ORDINA

1. il divieto di circolazione o stazionamento detenendo bevande in contenitori di vetro nonché il trasporto e la detenzione di qualsiasi contenitore in vetro ancorché privo di liquidi dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 nell'area perimetrale comprendente le vie: Plinio, S.Francesco (tratto da Plinio a P.zza Repubblica) , salita alla Rocca, Colleoni, Sal. Granatieri, Virgiliana, Serenissima, della Desena,, sal. Mocenigo, sal. Patriarcato, viale san. Marco (tratto da Toti a Rosselli), Rosselli, Duca d'Aosta (tratto da P.zza Repubblica a via Oberdan), via Oberdan , p.zza Cavour ed in tutte le vie ricadenti all'interno del predetto perimetro;
2. rimangono invariati i divieti, gli orari ed aree inerenti la vendita di bevande alcoliche disciplinati dall'ordinanza n.36 dd. 19/06/2013;



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

3. rimangono inoltre invariati gli altri punti dell'ordinanza n.50/13 non citati nel presente dispositivo;
4. il suddetto divieto si applica nel periodo intercorrente tra il terzo giorno successivo alla data di emanazione e pubblicazione della presente ordinanza;.

INFORMA

Che è possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi.

Il presente atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della sua emanazione e pubblicazione e resterà vigente fino alle ore 06:00 del 30/11/2013 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Gorizia entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Dott.ssa Silvia ALTRAN

f.to Silvia Altran

In copia:

- > Albo.....SEDE
- > POLIZIA MUNICIPALE.....SEDE
- > Prefettura P.zza della VittoriaGORIZIA
- > Stazione Carabinieri via s. Anna 5MONFALCONE
- > Commissariato di PS via Foscolo 18MONFALCONE
- > Polizia Stradale via Foscolo 18MONFALCONE
- > Guardia di Finanza via Boito 33MONFALCONE